

Comunicazione n. DI/98080600 del 14-10-1988

inviata allo studio legale ...

Oggetto: **Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari**

Con lettera del ... codesto Studio ha chiesto, per conto di un proprio assistito, chiarimenti in ordine all'inquadramento nella disciplina di settore di un'attività, che sarebbe svolta professionalmente nei confronti del pubblico, «*di analisi e consulenza dei prodotti finanziari forniti da banche e SIM italiane ovvero da intermediari esteri abilitati alla prestazione dei servizi di investimento in Italia*».

Tale attività «*non si concreterebbe né in un'attività di raccolta d'ordini su strumenti finanziari, né tanto meno in un'attività di negoziazione e/o mediazione*» e «*sarebbe diretta a fornire ai clienti servizi di verifica e a ottenere un'analisi comparativa delle diverse strategie di investimento e/o prodotti finanziari disponibili sul mercato*».

Il soggetto prestatore dell'attività, inoltre, «*non interverrebbe nel rapporto fornitore/cliente del prodotto e/o servizio finanziario. Pertanto sarebbero gli intermediari abilitati ad avere il rapporto con il cliente per la vendita del prodotto o l'erogazione del servizio*».

Codesto Studio ritiene di poter ricondurre l'attività in esame al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, lettera f), del decreto legislativo n. 58/1998.

Al riguardo, si rammenta che la scrivente Commissione ha avuto modo di chiarire (...) che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare, essa è caratterizzata:

- a) dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- b) dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
- c) dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
- d) dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.

Costituisce eccezione al sopra delineato schema generale del servizio la consulenza prestata dal promotore di servizi finanziari, cui, ai sensi dell'art. 80, lettera a), del regolamento Consob n. 11522/1998 #¹, è consentito esercitare tale attività solo per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, il servizio che l'assistito di codesto Studio intenderebbe svolgere sembra effettivamente risolversi per più aspetti nella prestazione di una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Sembra peraltro rientrare nel servizio che l'assistito di codesto Ufficio intenderebbe prestare la selezione di intermediari autorizzati per conto del cliente. In proposito si rileva che, qualora il servizio sia prestato fuori sede, le concrete modalità di svolgimento dell'attività di selezione in discorso possono rendere configurabile la prestazione del servizio di collocamento di servizi di investimento di terzi (si consideri in particolare il caso in cui sia sistematicamente selezionato il medesimo intermediario autorizzato e quest'ultimo a fronte di ciò riconosca un compenso).

Tutto quanto sopra premesso, si conferma che la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è inclusa dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria; nella prestazione del servizio di consulenza i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono tenuti al rispetto della disciplina delineata dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi previsti dal medesimo decreto.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa